



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.2.2014
COM(2014) 88 final

2014/0045 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, in appresso "l'accordo", è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il protocollo aggiuntivo").

Conformemente all'atto di adesione della Repubblica di Croazia, quest'ultima aderisce agli accordi internazionali, firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, mediante un protocollo agli accordi stessi.

Il 24 settembre 2012¹ il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con l'Islanda si sono svolti nell'ambito di quelli relativi all'adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il periodo 2009-2014 in vista dell'allargamento dell'Unione europea alla Croazia e si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo aggiuntivo.

La proposta di protocollo aggiuntivo include la Repubblica di Croazia tra le Parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire una versione facente fede dell'accordo nella nuova lingua ufficiale dell'UE. Prevede inoltre concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale e la sua entrata in vigore, l'applicazione provvisoria del protocollo dovrebbe iniziare a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica delle Parti a tal fine.

Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione invita il Consiglio ad adottare la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'apertura di negoziati per l'adeguamento degli accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, ai fini della conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) Dato l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che il protocollo aggiuntivo sia firmato a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
- (3) Il protocollo aggiuntivo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica tra le Parti a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione e degli Stati membri, la firma del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (il "protocollo aggiuntivo"), fatta salva la sua conclusione.

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo aggiuntivo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine, a norma dell'articolo 4 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*